

Il Direttore

Torino,

Protocollo n.

Classificazione

17 GIU. 2014

13673/DB2000

Ai Comuni della Regione Piemonte

Ai SUAP della Regione Piemonte

Ai Dipartimenti di prevenzione delle  
ASL della Regione Piemonte

Agli Ordini Professionali

e p.c. All'ARPA

LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni in merito all'art. 48 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 e dal DPR 380/01 e s.m.i.

La legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 ha apportato numerose modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, in particolare adeguando la parte relativa all'edilizia alla disciplina nazionale contenuta nel DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Nel dettaglio, l'articolo 61 della L.R. 3/2013 ha sostituito l'articolo 48 della L.R. 56/1977, riguardante la disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia. Nel nuovo testo dell'articolo 48, il legislatore si limita a prevedere che il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari, per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale debbano munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale. Nessun richiamo, invece, viene più fatto al preventivo parere igienico-sanitario relativo agli insediamenti industriali e di attività produttive di lavorazioni definite insalubri ex D.M. 5/09/94, di cui al comma 4 del precedente articolo 48 della L.R. 56/1977.

Ai sensi di quest'ultima disposizione regionale, era previsto che le domande di permesso di costruire relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi del citato D.M. 5/09/94, formati a norma dell'articolo 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, venissero preventivamente sottoposte all'ASL competente per territorio.

Oggi, in forza quindi del nuovo testo normativo, è venuto meno il preventivo parere ASL quale condizione di rilascio del titolo abilitativo per gli interventi edilizi in esame.

Pertanto, dall'entrata in vigore della nuova LR 3/2013, non si deve più richiedere, né ad ASL né ad ARPA, il parere ex art. 48 della LR 56/77 ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo ad attività produttive comprese nell'elenco delle lavorazioni insalubri del D.M. 5/9/94.

Inoltre, in applicazione dell'art 20 del DPR 380/01, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 106/2011, il parere ASL non deve essere richiesto nei casi in cui non si renda necessaria una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Si ritiene che la valutazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie **non comporti** discrezionalità quando sussistono riferimenti dettagliati nella normativa nazionale o regionale, nelle norme UNI, nei regolamenti locali, nelle linee guida o nei documenti tecnici di indirizzo.

Si allega elenco delle strutture per le quali i requisiti igienico-sanitari sono dettagliati, completo dei riferimenti normativi (allegato 1). Normativa tecnica aggiornata e completa può inoltre essere agevolmente reperita nei siti e portali regionali e locali.

Nei suddetti casi, pertanto, il parere ASL potrà essere sostituito da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità alle norme igienico sanitarie specifiche per la struttura in progetto.

Per contro, ove la normativa specifica non sia applicabile per motivate ragioni tecniche (ad es. nei casi di ristrutturazione di edifici vincolati) o la normativa stessa sia carente di informazioni di dettaglio sui requisiti igienico sanitari, la valutazione di conformità di tali requisiti può essere discrezionale, e perciò le domande di permesso di costruire saranno preventivamente sottoposte all'ASL competente per territorio per il rilascio del parere.

Rimane ovviamente fermo quanto disposto, a livello nazionale, dall'articolo 228 TULLSS/34 per le opere pubbliche (acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri e altre opere predisposte dai Comuni ed altri Enti Pubblici) e dall'art. 216 TULLSS/34 in tema di attivazione di una lavorazione insalubre.

In particolare, qualora la lavorazione da insediare sia compresa nell'elenco delle lavorazioni insalubri di cui al D.M. 05/09/1994, è opportuno che l'istanza di permesso di costruire sia accompagnata da dichiarazione del titolare in cui lo stesso si impegni ad acquisire le necessarie autorizzazioni del caso (scarico, spandimento, emissioni in atmosfera, ecc.) atte a contenere l'impatto dell'attività sull'ambiente antropico.

Inoltre, l'esercizio di attività insalubre, compresa nel relativo elenco di cui al DM 05/09/1994, è subordinato, quindici giorni prima dell'attivazione, ad una comunicazione al Comune affinché possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica e, sentito il parere dell'ASL competente, eventualmente vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.


Preso atto che la valutazione di compatibilità urbanistica è competenza comunale e che le amministrazioni locali dispongono oggi di efficaci strumenti alternativi per la valutazione di impatto degli insediamenti insalubri, si ritiene che il parere dell'ASL ex art. 216 TULLSS sia necessario solo quando l'insediamento non sia collocato in zona propria del PRGC ovvero quando non sia già stato oggetto di altre valutazioni di impatto (VIA, VAS, AIA).

Rimane inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 67 del D.lgs 81/08 modificato con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in relazione alle notifiche di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

  
GSL/GC

Il Vicario della Direzione  
Dott. Claudio BACCON





## ALLEGATO 1

Rassegna delle normative di riferimento che disciplinano i requisiti igienico sanitari per la edificazione – ristrutturazione – ampliamento di fabbricati adibiti a diversi usi

Struttura	Riferimenti normativi
Insedimenti produttivi e luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo II e allegato IV del D.Lgs. 81/08</li> <li>• D.G.R. 16.01.2006 n. 30-1995 <i>Approvazione di "linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48 DPR 303/56</i></li> </ul>
Strutture scolastiche pubbliche e assimilabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.M. 18/12/1975 <i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i></li> <li>• D.M. 13/09/1977 <i>Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.</i></li> <li>• D.D. Regione Piemonte 18 giugno 2012, n. 411 <i>Approvazione del Documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti scolastici del Piemonte.</i></li> <li>• L. n. 23 del 11/01/1996 <i>Norme per l'edilizia scolastica</i></li> <li>• Decreto Interministeriale 11/04/2013 <i>Linee guida su edilizia scolastica</i></li> </ul>
Strutture ricettive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.P.G.R. n. 1/R del 11/03/2011 <i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento – art. 17 L.R. 18/02/2010 n. 8</i></li> <li>• L.R. n. 8 del 18/2/10 <i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i></li> <li>• L.R. n. 38 del 30/12/2009 <i>Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.</i></li> <li>• L.R. n. 22 del 30/09/02 <i>(potenziamento della capacità turistica alberghiera. Modifiche ed integrazioni alle L.R. 31/85 e L.R. 34/88 e L.R. 18/99)</i></li> <li>• L.R. n. 14 del 24/01/1995 <i>Nuova classificazione delle aziende alberghiere</i></li> <li>• L.R. n. 38 del 23/03/1995 <i>Disciplina dell'agriturismo</i></li> <li>• L.R. n. 34 del 14/07/1988 <i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiera, L.R. 31/85</i></li> <li>• L.R. n. 31 del 15/04/1985 <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i></li> <li>• L.R. n. 54 del 31/08/1979 <i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e s.m.ì.</i></li> </ul>

<p>Piscine e Strutture sportive</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piscine – Accordo del 16/01/2003 tra Stato e Regioni <i>relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (Pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03/03/2003)</i></li> <li>• Piscine – Atto d'intesa tra Stato e Regioni <i>relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio 17/02/1992 (Pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 39 del 17/02/1992)</i></li> <li>• Piscine - Circolare Regione Piemonte prot. n. 4073/48/767 del 21/06/1995 <i>Indicazioni operative</i></li> <li>• D.M. 18/03/1996 <i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi</i></li> <li>• D.M. 06/06/05 <i>Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/1996</i></li> <li>• Norme CONI <i>sicurezza e igiene degli impianti sportivi – Deliberazione n. 149 del 6 maggio 2008, Allegato 1</i></li> </ul>
<p>Strutture sanitarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCR 22 febbraio 2000, n. 616 - 3149 <i>Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione</i></li> <li>• L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 e S.M.I. <i>(testo coordinato pubblicato su sito Regione Piemonte)</i></li> <li>• L.R. 5 novembre 1987, n. 55 e S.M.I. <i>(testo coordinato pubblicato su sito Regione Piemonte)</i></li> </ul>
<p>Strutture socio sanitarie e socio assistenziali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR 45-4248 del 30.07.12 <i>Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni.</i></li> <li>• D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009 <i>Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie</i></li> <li>• DGR n. 61-12251 del 28/09/2009 <i>Indirizzi per l'attuazione dell'atto d'intesa per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private nell'ambito dell'assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica</i></li> <li>• D. G. R. 18 dicembre 2012, n. 25-5079 <i>Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004.</i></li> <li>• D.G.R. 13 Luglio 2009, n. 10-11729 <i>Casa Famiglia ad accoglienza mista. Requisiti strutturali e gestionali, regime autorizzativo. Revoca D.G.R. n. 24-23032 del 22.2.93.</i></li> <li>• D.G.R. 29 luglio 2002, n. 25-6772 L.R. n. 22/90, art. 3 e smi - <i>Finanziamento presidi socio assistenziali - Nuovi requisiti strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani autosufficienti</i></li> </ul>

<p>Strutture per lo svolgimento di attività di acconciatore estetista, solarium, tatuaggi e piercing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge n. 1142 del 23/12/1970 <i>Modifiche alla legge n. 161/63</i></li> <li>• Legge n. 161 del 14/02/1963 <i>Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini</i></li> <li>• Decreto 12 maggio 2011 , n. 110 <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.</i></li> <li>• L.R. n. 54 del 09/12/1992 <i>Norme di attuazione della legge n. 1/90</i></li> <li>• Legge n. 1 del 04/01/1990 <i>Disciplina dell'attività di estetista</i></li> <li>• Regolamenti Comunali D.P.G.R. n. 6/R del 07/04/2003 <i>Regolamento regionale delle attività di SOLARIUM</i></li> <li>• D.P.G.R. n. 78 del 4/11/1999 <i>Prime indicazioni tecnico-operative per l'esecuzione di attività di SOLARIUM</i></li> <li>• D.P.G.R. n. 46 del 22/05/2003 <i>Prime indicazioni tecnico sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing</i></li> </ul>
<p>Strutture adibite ad attività commerciali no-food (es. negozi, uffici, locali direzionali...)</p>	<p>In relazione alla presenza o meno di dipendenti, si applicano le norme relative ai requisiti dei luoghi di lavoro o quelle relative ai requisiti degli edifici di civile abitazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. n. 9 del 29/04/2003 <i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i></li> <li>• D.G.R. 20-10187 del 01/08/2003 <i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i></li> <li>• D.M. Sanità 09/06/1999 <i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e requisiti igienico sanitari principali locali d'abitazione</i></li> <li>• L.R. n. 21 del 06/08/1998 <i>(norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti</i></li> <li>• D.M. 05/07/1975 <i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione.</i></li> <li>• Titolo II e allegato IV del D.Lgs. 81/08</li> <li>• D.G.R. 16.01.2006 n. 30-1995 <i>Approvazione di "linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48 DPR 303/56</i></li> </ul>
<p>Struttura adibite alla produzione, trasformazione, confezionamento e vendita di generi alimentari e bevande</p>	<p>D.P.G.R n. 2/R del 3/03/2008 pubblicato sul BUR n. 10 del 6/03/2008</p>

Locali di ritrovo per pubblico spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.</i></li> <li>Circolare n. 16/1951 Ministero degli Interni <i>Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere</i></li> </ul>
Locali per fumatori	Legge n. 3 del 16/01/2003 <i>Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione</i> D.P.C.M. 23/12/2003 <i>Attuazione dell'art. 51, comma 2 legge n. 3/2003</i>
Canili	L.R. 34 del 26/07/1993 <i>Tutela e controllo degli animali da affezione</i>
Negozi di vendita animali	D.G.R. 35-5274 del 12/02/2007 <i>Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"</i>
Cimiteri per animali	L.R. 39 del 7/04/2000 <i>Cimiteri per animali d'affezione</i>
Negozi di mangimi	L. 281/1963 <i>Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.</i> Reg. C.E. 183/2005
Ambulatori veterinari	D.G.R. 21-2685 del 24/04/2006 <i>Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di recepimento e attuazione dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Prov. Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private</i>
Toelettatura animali	D.G.R. 35-5274 del 12/02/2007 <i>Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"</i>

Per quanto non specificato nei singoli argomenti si applicano le norme più restrittive dei Regolamenti comunali (edilizio, d'igiene ecc.)

Si ricorda che in ogni situazione in cui vi siano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati deve essere applicata la normativa per l'igiene e la sicurezza del lavoro compresa quella relativa ai requisiti dei luoghi di lavoro.